

Regolamento

“Politica di impegno”

Sommario

1. Informazioni sul documento	3
2. Premessa	5
3. Ambito di applicazione – Governance	5
4. Monitoraggio degli Emittenti Quotati	6
5. Dialogo con gli Emittenti Quotati	7
6. Esercizio del diritto di voto	7
7. <i>Tracciabilità, trasparenza</i>	9
8. Aggiornamento	9

1 Informazioni sul documento

Scheda del documento

Tipologia Documento	☐ Regolamento
Principale normativa interna collegata	☐ Procedura di Gestione della Governance delle Società Partecipate dai Fondi e Diritti di Voto ☐ Procedura di gestione delle situazioni di conflitti di interesse ☐ Procedura di monitoraggio partecipazioni
Riferimenti a normativa esterna	☐ Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012 che integra la Direttiva 2011/61/UE del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza ☐ Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti ☐ Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 ☐ Regolamento Consob n. 20307/2018 del 15 febbraio 2018 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari ☐ Regolamento Consob n. 1197/1999 del 14 maggio 1999 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti ☐ Principi italiani di Stewardship per l'esercizio dei diritti amministrativi e di voto nelle società quotate emessi da Assogestioni (best practice)
Redazione	☐ Compliance&AML
Validazione	☐ Direzione Rischi
Soggetto Approvatore	☐ Consiglio di Amministrazione

Storia del documento

AGGIORNAMENTI E REVISIONI			
Versione n°	Principali modifiche introdotte	Data	Soggetto Approvatore
1.0	☐ Prima emanazione del Regolamento	25/02/2026	CdA

Lista di attori coinvolti

- Consiglio di Amministrazione ("CdA");
- Amministratore Delegato ("AD");
- Comitato Investimenti ("CI")
- Direzione Investimenti Diretti;
- Team di investimento ("TI");
- U.O. Monitoraggio e Strategia Fondi Diretti;
- U.O. Compliance&AML.

2. Premessa

Il presente Regolamento Politica di Impegno (il “**Regolamento**”) è stato adottato da CDP Venture Capital SGR (di seguito “**CDP VC**”, la “**SGR** o la “**Società**”) ai sensi dell’art. 124-*quinquies* del D.lgs. 58/1998 (di seguito il “**TUF**”) nonché ai sensi della Direttiva 2007/36/EC¹ (di seguito “**SHRD II**”) e tenuto conto dei principi di *stewardship* italiani ed europei² (di seguito i “**Principi**”).

La Società ha adottato il presente Regolamento al fine di delineare:

- i) le modalità con cui viene integrato nella strategia di investimento l’impegno in qualità di azionista negli Emittenti Quotati, come di seguito definiti; nonché le modalità attraverso cui vengono monitorati gli Emittenti Quotati, come di seguito definiti, la strategia di intervento e l’approccio all’engagement collettivo, come vengono esercitati i diritti di voto.

Il presente Regolamento disciplina, altresì, le strategie per l’esercizio del diritto di voto in conformità a quanto previsto dall’articolo 112 del regolamento intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (il “**Regolamento Intermediari**”), e dall’articolo 37 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 (il “**Regolamento 231/2013**”), nonché in linea con il *framework* normativo interno della SGR ovvero la Procedura di Gestione della Governance delle Società Partecipate dai Fondi e Diritti di Voto, la Procedura Monitoraggio Partecipazioni e la Procedura di gestione delle situazioni di conflitti di interesse.

3. Ambito di applicazione – Governance

Il Regolamento si applica alle società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o europeo, nonché - per un approccio basato sul rischio - anche per le quotate in un mercato extra-UE, (di seguito “**Emittenti Quotati**”) in cui CDP VC ha investito per il tramite di FIA.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il CdA definisce, sulla base delle proposte formulate dall’AD, il presente Regolamento che stabilisce le modalità di:

- monitoraggio delle tematiche di governo societario delle società presenti in portafoglio, in funzione della migliore tutela dell’interesse dei sottoscrittori, dei FIA e dei portafogli gestiti;
- gestione delle interazioni con le società presenti in portafoglio riferite alle questioni significative in termini di strategia, risultati finanziari e non finanziari, rischi, struttura del capitale ed in termini di impatto sociale, ambientale e di governo societario.

Il CdA verifica periodicamente la corretta attuazione della Politica di Impegno della SGR.

¹ La direttiva 2007/36/CE stabilisce le norme per la promozione dell’esercizio dei diritti degli azionisti in relazione alle assemblee di società che hanno la loro sede legale nell’Unione europea e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato nell’Unione e mira a incoraggiare il coinvolgimento degli azionisti a lungo termine per garantire che vengano prese decisioni per la stabilità a lungo termine di una società e tenere conto delle questioni ambientali e sociali.

² I Principi italiani di Stewardship per l’esercizio dei diritti amministrativi e di voto nelle società quotate sono stati adottati da Assogestioni nel 2013, al fine di fornire una serie di best practice di alto livello in grado di stimolare il confronto e la collaborazione fra le Società di gestione e gli emittenti quotati in cui esse investono i patrimoni gestiti nell’ambito dei servizi di gestione collettiva o di gestione di portafogli. Tali Principi si ispirano all’EFAMA Stewardship Code - Principles for asset managers’ monitoring of, voting in, engagement with investee companies, adottato per la prima volta nel 2011 e revisionato nel 2017-2018 per allinearli alle previsioni della Direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36 CE per quanto riguarda l’incoraggiamento e l’impegno a lungo termine degli azionisti – c.d. Shareholder Rights Directive II.

AMMINISTRATORE DELEGATO

L' AD formula le proposte per il CdA relative alla definizione e al successivo aggiornamento del presente Regolamento e ne monitora periodicamente la corretta implementazione avvalendosi delle analisi svolte dai Responsabili dei Fondi.

L'AD, ovvero un suo delegato, decide in merito all'opportunità di esercitare i diritti di voto riferiti ai FIA partecipati e ad eventuali azioni di emittenti quotati, su richiesta motivata dei TI.

TEAM DI INVESTIMENTO

I Team di investimento in relazione agli Emittenti Quotati effettuano, su base continuativa, un'attività di monitoraggio, engagement ed esercizio dei diritti di voto.

4. Monitoraggio degli Emittenti Quotati

Il monitoraggio degli Emittenti Quotati avviene su base continuativa ad opera dei TI, che utilizzano le seguenti modalità di monitoraggio:

- analisi dei documenti pubblici, tra cui i dati societari, attraverso ad esempio la consultazione del bilancio di esercizio, delle relazioni periodiche e di ogni altro tipo di documento societario pubblicato dall'emittente;
- incontri su specifiche esigenze e partecipazione ad eventi (*roadshow, webcast e/o conference call*);
- partecipazione nelle assemblee degli azionisti;
- analisi dell'attività di ricerca fornita da analisti esterni e richieste di dati all'attenzione di specifiche figure aziendali;
- analisi dei documenti e delle attività aziendali;
- instaurazione di un dialogo attivo con gli esponenti dell'Emittente Quotato.

In particolare, Il Team di investimento monitora:

- le dichiarazioni pubbliche degli Emittenti Quotati;
- I bilanci e i rendiconti finanziari;
- le relazioni sulla governance, i bilanci di sostenibilità e in genere le relazioni non finanziarie e le comunicazioni esterne degli Emittenti;
- la strategia e la struttura del capitale delle Emittenti, analizzando i rendiconti finanziari che vengono prodotti, valutando l'esecuzione della strategia dichiarata e prestando particolare attenzione a eventi quali decisioni di investimento di capitale, politica dei dividendi, acquisizioni e cessioni societarie.

Infine, il Team di Investimento pone particolare attenzione anche ai cambiamenti nelle strutture di governance (quali ad esempio la composizione del Consiglio di Amministrazione e il diritti di voto) e all'incentivazione del management, con l'obiettivo di monitorare il processo decisionale aziendale.

5. Dialogo con gli Emittenti Quotati

La normativa considera essenziali i dialoghi con l'Emittente Quotato in particolare per contribuire a migliorare le pratiche di governo societario e per garantire la creazione di valore a lungo termine nelle società partecipate.

Qualora la SGR ritenga necessario dialogare con gli Emittenti Quotati, il Responsabile del Fondo propone, in coordinamento con la Direzione investimenti diretti, i singoli temi rilevanti ai fini dell'*engagement* e le modalità di interazione con le singole società partecipate, caso per caso, su proposta del responsabile del Fondo.

I rapporti tra la SGR e l'Emittente Quotato in questione sono tenuti dalla U.O. Investor Relations coordinandosi con i TI per quanto riguarda la SGR e attivando le strutture di volta in volta ritenute necessarie, attraverso incontri sia virtuali che fisici, al fine di affrontare tematiche di specifico interesse o eventuali criticità emerse durante l'attività di monitoraggio.

Tale confronto è complementare sia all'analisi degli investimenti sia all'esercizio dei diritti di voto, in quanto consente di affrontare specifiche tematiche di *governance* evitando, in prima istanza, di valutare la dismissione della partecipazione o il voto contrario.

6. Esercizio del diritto di voto

L'esercizio dei diritti di intervento e voto viene effettuato dai TI nell'interesse dei sottoscrittori dei FIA tenendo conto che il proprio voto può incidere sulle decisioni oggetto di approvazione in assemblea, in ogni caso in conformità con quanto previsto dalle disposizioni, interne ed esterne, applicabili in materia di conflitti di interesse. Si rappresenta che l'esercizio del diritto di voto è esercitato, altresì, in conformità alle procedure interne "Esercizio del diritto di voto" e "Monitoraggio Partecipazioni".

Condizioni di esercizio del diritto di voto

Nel valutare l'opportunità di partecipazione alle assemblee, i TI considerano la rilevanza degli argomenti oggetto di votazione. A titolo esemplificativo e non meramente esaustivo, sono ritenuti argomenti rilevanti³:

- l'elezione dei sindaci e dei consiglieri di amministrazione;
- la tutela dei diritti degli azionisti (politiche di distribuzione di utili e dividendi);
- l'analisi della situazione finanziaria e approvazione del bilancio;
- le politiche retributive e i sistemi incentivanti;
- le operazioni straordinarie;
- le modifiche statutarie;
- le altre decisioni che riguardino o abbiano impatto sulla gestione dei rischi e degli impatti; inclusi quelli ESG;

³ Le presenti linee guida sono riviste quando ritenuto necessario e/o opportuno da parte della SGR, avendo a riferimento non solo l'evoluzione dei regolamenti e dei principi di corporate governance delle imprese, ma anche le esperienze maturate a seguito delle effettive modalità di esercizio del diritto di voto, con particolare riferimento alla qualità dell'informazione, all'eventuale immobilizzazione dei titoli ed agli oneri sopportati.

- il sistema di corporate governance;
- ogni altra situazione di particolare interesse in difesa o a supporto degli interessi degli azionisti di minoranza quando ciò sia nell'interesse dei sottoscrittori degli interessi dei FIA gestiti.

Esclusioni dall'esercizio del diritto di voto

Il TI non esercita il voto sui titoli oggetto di cessione temporanea e in nessun caso si vincola a sindacati di voto o di blocco.

Fermo quanto sopra, il TI si riserva la facoltà di non esercitare il diritto di intervento e di voto nei casi in cui tale esercizio potrebbe non tradursi, a tutti gli effetti, in un vantaggio per i propri sottoscrittori, come, ad esempio, nel caso in cui:

- l'investimento in taluni strumenti finanziari abbia carattere temporaneo, rientrando in una strategia di investimento di breve termine;
- l'ammontare effettivamente detenuto nei FIA gestiti sia esiguo rispetto alla capitalizzazione della società emittente;
- si renda necessario bloccare gli strumenti finanziari per un periodo di tempo prolungato, che potrebbe impedire di approfittare di eventuali opportunità di mercato;
- i costi amministrativi associati all'esercizio del diritto di voto siano molto elevati, anche in relazione all'ammontare effettivamente detenuto sui diversi prodotti gestiti ed alla concreta possibilità di influenzare il voto assembleare.

Partecipazione in assemblea

In linea generale con riferimento alle attività da realizzare ai fini dell'esercizio del diritto di intervento e del diritto di voto da parte della SGR in sede di assembleare, ivi incluso il conferimento di specifiche deleghe, di un Emittente Quotato si rimanda alla Procedura di Gestione della Governance delle Società Partecipate dai Fondi e Diritti di Voto adottata da CDP VC.

Trasparenza su esercizio diritti di voto

Il Direttore Investimenti Diretti, supportato dai TI inoltre, si impegna nei confronti degli investitori ad assicurare la trasparenza circa le effettive modalità con cui i diritti di voto sono stati esercitati e, a tale scopo, pubblica annualmente sul proprio sito web e nella relazione sull'attuazione della politica di impegno (la "**Relazione**"), includendo una descrizione generale del comportamento di voto nel periodo oggetto della Relazione.

Conflitto di interessi

La SGR è consapevole che potrebbero sorgere conflitti di interesse potenziali o effettivi nell'ambito delle attività di *engagement*.

Oltre a quanto precede, si applica per ogni altra fattispecie la Procedura di gestione delle situazioni di conflitto di interessi di cui si è dotata la SGR.

Collaborazione con altri investitori

La SGR riconosce i benefici dell'engagement collettivo per eventi societari rilevanti - inclusi temi ESG materialmente⁴ significativi – che possano incidere sul valore di lungo periodo dell'investimento, sul profilo di rischio della società o sulla tutela degli azionisti di minoranza.

Al fine di meglio influenzare, ove opportuno, gli Emittenti Quotati e promuovere un migliore governo societario sia dei rischi finanziari che non finanziari, la SGR può cooperare con altri azionisti e partecipare alla presentazione di specifiche mozioni assembleari, anche su temi ESG, presentate da altri investitori, nel rispetto della normativa sulle informazioni privilegiate e azioni di concerto.

7. Tracciabilità, trasparenza

Il TI mantiene evidenze complete e ricostruibili di: (i) monitoraggio svolto, incontri, contenuti e *outcome* dell'engagement; (ii) decisioni di voto, istruzioni impartite e motivazioni dei voti significativi; (iii) valutazioni costi/benefici alla base del non esercizio del voto; (iv) processi di escalation e risultati.

Inoltre, di tutte le deliberazioni assunte, il TI dovrà dare specifica informativa alla prima seduta di CdA utile e al CI.

8. Aggiornamento

La SGR per il tramite della U.O. Comunicazione supportata dalle altre U.O. competenti si impegna a:

- (i) pubblicare sul sito internet il Regolamento (mantenendolo disponibile almeno tre anni sul sito) e la Relazione, quest'ultima entro il 28 febbraio di ciascun anno, con la descrizione generale del comportamento di voto;
- (ii) ad aggiornare il Regolamento almeno con cadenza periodica o ad evento organizzativo (novità normative/regolamentari, cambi organizzativi, lezioni apprese da engagement/voto).

⁴ Per "temi ESG materialmente significativi" si intendono quelli che, singolarmente o congiuntamente, possono ragionevolmente:

1. incidere sul valore di lungo periodo dell'investimento o sulla performance dell'Emittente (cash flow, costo del capitale, continuità operativa, reputazione);
2. modificare in modo rilevante il profilo di rischio finanziario e non finanziario;
3. generare impatti potenzialmente rilevanti su stakeholder e diritti (es. diritti umani e del lavoro), tali da tradursi in sanzioni, contenziosi, perdita di licenze/commesse o accesso al mercato/capitale;
4. riguardare violazioni gravi o sistematiche di norme, standard o policy aziendali (corruzione, frodi, sicurezza sul lavoro, discriminazioni, incidenti ambientali, ecc.);
5. essere oggetto di delibere assembleari o cambiamenti di governance che influenzano direttamente gestione dei rischi e accountability (e.g. remunerazione, composizione CdA, controlli interni, piani di transizione, reporting).